

CONVENZIONE DI RICERCA PER LE ATTIVITA' DEL PROGETTO

“Programma sperimentale per la realizzazione di un progetto pilota replicabile di riattivazione produttiva dei banchi naturali di molluschi bivalvi appartenenti alla specie chamelea gallina a seguito di eventi di mucillagine associati a prolungati periodi di elevate temperature”

TRA

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – Centro di ricerca Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari (CREA-IT), di seguito denominato **“Soggetto Coordinatore”**, avente sede legale in Via della Navicella 2/4, 00184 Roma, C.F. 97231970589, Partita IVA 08183101008 e sede operativa in via della Pascolare, 16 – 00015 Monterotondo (RM) rappresentato dal Direttore del Centro (CREA-IT) dott. Paolo Menesatti nell'esercizio delle sue funzioni, nominato con Decreto del Presidente del CREA n. 121422 del 23/12/2021

E

Università degli Studi di Ferrara di seguito denominato **“Soggetto Attuatore”** con sede legale in via Ludovico Ariosto numero 35 – 44121 Ferrara, C.F. 80007370382 rappresentato dalla Magnifica Rettore, Prof.ssa Laura Ramaciotti

PREMESSO

- con nota prot. n. 0300698 del 02.07.2025 il Masaf, quale Autorità di Gestione del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027 di cui al Regolamento (UE) n. 1139/2021, approvato ufficialmente con la Decisione di Esecuzione della Commissione n C(2022) 8023 final del 03 novembre 2022 e successivamente

	modificato con Decisione di esecuzione della Commissione n C(2024) 3582	
	del 24 maggio 2024, ha chiesto al CREA di presentare una proposta di	
	attivazione di un protocollo sperimentale per la realizzazione di un progetto	
	pilota replicabile, legato alla riattivazione produttiva dei banchi naturali di	
	molluschi bivalvi ed allo studio e alla ricerca di soluzioni possibili per mitigare	
	l'impatto della presenza della mucillagine sugli ecosistemi marini, a seguito	
	dei cambiamenti climatici.	
	- con medesima nota il Masaf ha comunicato che la realizzazione congiunta	
	delle azioni sopra indicate, attraverso un accordo di cooperazione orizzontale	
	interistituzionale ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990, possa portare	
	ad una convergenza di interessi che si concretizza nella realizzazione	
	dell'obiettivo comune individuato nella riattivazione produttiva dei banchi	
	naturali di molluschi bivalvi ed allo studio e alla ricerca di soluzioni possibili per	
	mitigare l'impatto della presenza della mucillagine sugli ecosistemi marini, a	
	seguito dei cambiamenti climatici;	
	che con nota prot. n. 0060311 del 1.08.2025 il CREA ha inviato alla Direzione	
	generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Masaf la proposta	
	progettuale "Programma sperimentale per la realizzazione di un progetto	
	pilota replicabile di riattivazione produttiva dei banchi naturali di molluschi	
	bivalvi appartenenti alla specie Chamelea gallina a seguito di eventi di	
	mucillagine associati a prolungati periodi di elevate temperature", identificato	
	con l'acronimo CAMILLA, di seguito anche semplicemente Progetto	
	- che con nota prot. n. 0365591 del 5.08.2025 la Direzione generale della	
	pesca marittima e dell'acquacoltura ha approvato il citato Progetto, corredato	
	di cronoprogramma e fabbisogno finanziario, ritenendolo in linea con le finalità	

	di cui all'Obiettivo Specifico 1.1 – Azione 4 della programmazione FEMPA	
	2021-2027. Ha altresì comunicato che la stipula dell'Accordo avrà luogo nelle	
	forme previste dall'articolo 15 comma 2 bis, della Legge n. 241/1990 e che il	
	CUP associato allo stesso è il seguente J73C25000210007;	
	- che la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura	
	(PEMAC), il Consiglio per la ricerca in agricoltura (CREA) e l'Agenzia Veneta	
	per l'Innovazione nel Settore Primario – Veneto Agricoltura hanno	
	sottoscritto un accordo di collaborazione interistituzionale prot. n. 0462976	
	del 18.09.2025 avente per oggetto la realizzazione di un Programma	
	sperimentale per la realizzazione di un progetto pilota replicabile di	
	riattivazione produttiva dei banchi naturali di molluschi bivalvi appartenenti alla	
	specie chamelea gallina a seguito di eventi di mucillagine associati a	
	prolungati periodi di elevate temperature;	
	- che la DG PEMAC ha approvato con Decreto direttoriale prot. n. 0464188	
	del 18.09.2025 il suddetto accordo;	
	- che il decreto direttoriale prot. n. 0464188 del 18/09/2025 è stato registrato	
	in data 30.09.2025 al n. 983 dall'Ufficio Centrale del Bilancio e in data	
	03/10/2025 al n. 1182 della Corte dei Conti;	
	- che il Soggetto Coordinatore intende avvalersi del Soggetto Attuatore per	
	la realizzazione della ricerca dal titolo “PROGRAMMA SPERIMENTALE PER	
	LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO PILOTA REPLICABILE DI	
	RIATTIVAZIONE PRODUTTIVA DEI BANCHI NATURALI DI MOLLUSCHI	
	BIVALVI APPARTENENTI ALLA SPECIE CHAMELEA GALLINA A SEGUITO	
	DI EVENTI DI MUCILLAGINE ASSOCIATI A PROLUNGATI PERIODI DI	

	ELEVATE TEMPERATURE”, sotto la responsabilità del Prof. Michele Mistri,	
	affidente al Dipartimento di Scienze Chimiche Farmaceutiche e Agrarie	
	- che il Progetto, coordinato dal dott. Corrado Costa del CREA-IT, in base	
	all’art. 8 del suddetto accordo è stato ammesso a finanziamento per una spesa	
	complessiva di € 442.048,00;	
	- che in base al quadro economico approvato al Soggetto Attuatore è stato	
	- assegnato un contributo di € 289.952,00;	
	- che in base all’art. 6.2 dell’accordo è stato fissato il termine di scadenza del	
	progetto di 12 mesi dalla data di comunicazione inizio attività (20 ottobre	
	2025);	
	- che il finanziamento sarà erogato secondo le modalità stabilite all’art. 8 del	
	suddetto accordo;	
	- che per il suddetto progetto è stato assegnato il CUP n. J73C2500021000	
	che deve essere riportato nella documentazione giustificativa delle spese.	
	Tutto quanto sopra premesso	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Le premesse al presente articolato formano ad ogni effetto parte integrante e	
	sostanziale della presente Convenzione di ricerca.	
	Art. 1 – Oggetto della Convenzione	
	Il Soggetto Coordinatore affida, nell’ambito del Progetto “CHAMELEA”, al	
	Soggetto Attuatore , che accetta, l’esecuzione delle attività così come	
	stabilite nel progetto esecutivo approvato.	
	Art. 2 – Durata	
	Le parti stabiliscono congiuntamente che le attività oggetto della presente	
	Convenzione di ricerca avranno inizio dalla data di sottoscrizione della stessa	

e dovranno concludersi entro il 19/10/2026, fatta salva la possibilità di eventuali proroghe, che dovranno essere specificatamente approvate mediante accordo scritto.

Art. 3 – Importo della Convenzione

La spesa complessiva ammessa a finanziamento di pertinenza del **Soggetto Attuatore** (Università di Ferrara) per la realizzazione delle attività di ricerca approvate è di € 289.952,00 così suddivisa:

Voce di Spesa	Spesa ammessa €
(Personale a tempo indeterminato)	289.952,00

Art. 4 – Rendicontazione

Il **Soggetto Attuatore** si obbliga ad inviare al **Soggetto Coordinatore** la documentazione per la rendicontazione richiesta, in conformità agli schemi previsti dal Soggetto finanziatore e secondo le modalità indicate nella normativa in vigore. Saranno ammesse a rendicontazione le spese sostenute a partire dalla data di firma della presente convenzione.

Art. 5 – Modalità di pagamento

Il **Soggetto Coordinatore** provvederà a trasferire gli importi del finanziamento di pertinenza del **Soggetto Attuatore** mediante versamento presso Banca d'Italia, IBAN del conto di Tesoreria: IT49G0100004306TU0000011290.

Detti pagamenti, compresa l'eventuale anticipazione, saranno in ogni caso subordinati all'avvenuto incasso del contributo erogato dal PEMAC.

Il **Soggetto Attuatore** dichiara di essere consapevole e di accettare che la corresponsione del finanziamento del CREA-IT sarà subordinata al riconoscimento e rimborso della rendicontazione dei costi da parte del

	PEMAC, secondo la normativa di riferimento. Il Soggetto Attuatore esonera	
	sin d'ora il Soggetto Coordinatore da ogni responsabilità in caso di omissioni	
	o ritardi nella corresponsione del finanziamento predetto per cause non	
	imputabili a negligenze del Soggetto Coordinatore , ferma restando la	
	possibilità per il Soggetto Attuatore, di chiedere la risoluzione della	
	Convenzione, ai sensi dell'art. 6 della presente Convenzione, a seguito di	
	comunicazione scritta.	
	In caso di interruzione dell'attività sarà riconosciuto al Soggetto Attuatore	
	soltanto l'importo corrispondente al contributo effettivamente reso, ritenuto	
	ammissibile a finanziamento dall'Ente finanziatore, comunque, per un	
	ammontare non superiore agli importi stabiliti.	
	Art. 6 – Risoluzione	
	Il Soggetto Coordinatore ed il Soggetto Attuatore possono risolvere la	
	presente Convenzione nei casi di inadempimento o ritardo non sanato entro	
	30 giorni dalla ricezione della diffida ad adempiere, da trasmettersi a mezzo	
	Posta Elettronica Certificata (PEC) o raccomandata con A.R.	
	Trascorso il termine sopra citato, la risoluzione della Convenzione opererà di	
	diritto ai sensi dell'art. 1454 del codice civile.	
	Art. 7 – Responsabilità	
	Il Soggetto Coordinatore ed il Soggetto Attuatore si impegnano a tenere	
	indenne ed esonerare l'altra parte da qualsiasi impegno o responsabilità a	
	qualsiasi titolo che possa derivare nei confronti di terzi con riferimento alle	
	attività poste in essere da ciascuna delle parti in forza della presente	
	Convenzione.	
	Art. 8 – Impegno finanziario	

	Il finanziamento complessivo concesso è fisso e invariabile e non è soggetto	
	né a revisioni né a rivalutazioni, riconoscendo espressamente il Soggetto	
	Attuatore che esso è sufficiente per l'attuazione della ricerca.	
	Art. 9 - Proprietà dei risultati	
	Tutti i risultati, anche parziali, ottenuti nel corso della realizzazione delle attività	
	previste dalla presente convenzione saranno messi a disposizione del	
	MASAF, senza alcun onere, anche al fine di agevolarne la più ampia diffusione	
	e divulgazione secondo le indicazioni comunicate da quest'ultimo.	
	Le Parti concordano che le conoscenze e tecnologie, così come tutto quanto	
	realizzato o sviluppato autonomamente da ciascuna di esse prima della stipula	
	della presente Convenzione eventualmente condivise durante lo svolgimento	
	delle attività, rimarranno, in ogni caso, di esclusiva proprietà della Parte	
	originariamente detentrici.	
	I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di esclusiva	
	proprietà della Parte che li ha prodotti, fermo restando in ogni caso il diritto	
	dell'autore/inventore della parte ad essere riconosciuto come tale. La Parte	
	che ha prodotto il risultato sarà titolare esclusiva dei diritti di proprietà	
	intellettuale e degli eventuali diritti di sfruttamento industriale relativi ai risultati	
	conseguiti o realizzati nell'ambito delle attività della Convenzione.	
	I risultati ottenuti congiuntamente saranno di proprietà comune delle Parti che	
	li hanno ottenuti. In caso di tutela di proprietà industriale dovrà essere stipulato	
	tra le Parti un accordo di gestione congiunta, da stipularsi per iscritto e in data	
	certa anteriore all'eventuale deposito della richiesta della relativa domanda di	
	tutela. In tal caso, le eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del	
	rapporto di collaborazione verranno effettuate previa intesa scritta tra le Parti	

	anche al fine di salvaguardare i requisiti per il riconoscimento della relativa	
	proprietà industriale; dovranno inoltre citare,	
	con opportuni riferimenti, la collaborazione instaurata con la presente	
	Convenzione finanziata dal MASAF.	
	Art. 10 - Informazioni Riservate e Riservatezza	
	Ai fini della presente Convenzione, sono definite Informazioni Riservate tutte	
	le informazioni espressamente indicate come riservate che, attraverso	
	qualsiasi mezzo, supporto o forma, la Parte proprietaria delle stesse	
	trasmetterà e/o comunicherà alla Parte ricevente, costituite, a titolo	
	esemplificativo e non esaustivo, da know-how, risultati della ricerca, progetti,	
	modelli, disegni, prototipi, schede tecniche, schede campione, processi	
	tecnici sviluppati dalle Parti e di loro esclusiva titolarità, nonché da ogni altra	
	informazione e documentazione scientifica, tecnica o commerciale di cui	
	sono titolari le Parti ed in ogni caso tutte quelle per le quali una diffusione	
	non autorizzata potrebbe essere gravemente dannosa per gli interessi di una	
	o di entrambe le Parti;	
	Qualora dette informazioni riservate vengano trasmesse per via orale la	
	Parte proprietaria ha 15 (quindici) giorni di tempo dalla data di trasmissione	
	orale per trasformarle in forma tangibile identificandole come "riservate".	
	Rimane inteso che, durante questo periodo di 15 (quindici) giorni, tali	
	informazioni sono comunque da considerarsi confidenziali.	
	Le Parti si obbligano per l'intera durata del presente Convenzione, così come	
	nei 5 (cinque) anni dalla conclusione effettiva del Convenzione, a mantenere	
	strettamente riservati, adottando al riguardo ogni più idonea misura, i dati, le	
	invenzioni (anche in fase di studio), il know-how e quant'altro comunicato da	

	una Parte all'altra in forza dell'esecuzione del presente Convenzione o in	
	dipendenza di questo, rendendosi responsabili del rispetto del suddetto	
	obbligo di riservatezza da parte dei propri dipendenti e collaboratori esterni.	
	Le Parti si danno reciprocamente atto che l'obbligo di segretezza di cui al	
	presente articolo non trova applicazione con riguardo alle informazioni: a) che	
	al momento della divulgazione erano già divenute di pubblico dominio; b) che	
	sono divenute di pubblico dominio a seguito di divulgazione senza colpa di	
	una delle Parti; c) che erano già conosciute prima della relativa comunicazione	
	ricevuta dall'altra Parte; d) che sono state legittimamente divulgate da una	
	parte terza che non aveva obbligo di segretezza; e) che ciascuna Parte sarà	
	obbligato a divulgare per legge o in sede di un procedimento giudiziale.	
	Art. 11 – Sicurezza	
	Ciascuna delle parti provvederà alle coperture assicurative di legge del	
	proprio personale che è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di	
	sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto della presente	
	Convenzione di ricerca nel rispetto della normativa per la sicurezza di cui al	
	D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.	
	Art. 12 - Trattamento dati personali	
	Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati	
	personali che potranno essere trattati con supporti informatici e/o cartacei, al	
	fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla	
	stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente Accordo,	
	nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di	
	comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione dell'Accordo stesso	
	o in virtù di disposizioni normative, nel rispetto del Regolamento UE	

	679/2016 (di seguito GDPR) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii..	
	Le Parti dichiarano inoltre di essere informate sui diritti sanciti dagli artt. 15 e	
	ss. del Regolamento UE 679/2016.	
	Nell'ambito del trattamento dei dati personali connesso all'espletamento	
	delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti, ciascuna per le rispettive	
	competenze, operano in qualità di Titolari autonomi, salvo che, ove	
	necessario, disciplinino di volta in volta i reciproci rapporti, ruoli e	
	responsabilità mediante successivi accordi.	
	Le Parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di	
	dati personali necessarie all'esecuzione del presente Accordo, nel rispetto	
	dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi ed in	
	particolare si obbligano a:	
	- eseguire il trattamento dei dati secondo liceità, correttezza e trasparenza,	
	secondo quanto previsto dalla applicabile disciplina in materia di trattamento	
	di dati personali;	
	- assicurare che i dati trattati siano pertinenti, completi e non eccedenti	
	rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;	
	- utilizzare i dati esclusivamente per l'esecuzione del presente Accordo nel	
	rispetto dei principi di trasparenza e controllo previsti dalla normativa a tutela	
	dei dati personali.	
	Le Parti, nella fase di attuazione del presente Accordo, sono tenute a	
	mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il	
	trattamento sia conforme al GDPR, verificando ed aggiornando	
	periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25;	
	sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in	

particolare quello del rilascio agli interessati di apposite informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14.

Le Parti devono altresì garantire l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR.

I dati di contatto dei titolari del trattamento dei dati personali sono:

- Università degli studi di Ferrara: privacy@unife.it, ateneo@pec.unife.it;

- CREA-IT: paolo.menesatti@crea.gov.it, it@crea.gov.it

Art. 13 – Oneri fiscali

Le parti convengono che la presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del DPR 26 aprile 1986 n. 131, Tabella parte II, art. 4.

Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente la presente Convenzione, saranno sostenute a cura della parte che ne farà richiesta.

Il presente Contratto viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

Il Contratto è soggetto ad imposta di bollo come da tariffa all. A – parte I art. 2 del D.P.R. 642/72 e ss.mm.ii. Detta imposta è assolta in modo virtuale da UNIFE, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Ferrara n. 7035/2016 rilasciata in data 17 febbraio 2016, che, mediante nota di debito, chiederà al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – Centro di ricerca Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari (CREA-IT), il rimborso del 50% di sua spettanza ai sensi dell'art. 13 - Legge regolatrice e Foro competente.

Ai fini dell'assegnazione il Soggetto Attuatore dichiara che le prestazioni di cui

alla Convenzione, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.)

in quanto rientranti nell'ambito delle attività istituzionali, non nell'esercizio di attività commerciale, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 633/72 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 14 – Foro competente

Per qualsiasi controversia relativa al presente atto che non sia possibile ricomporre in via amichevole, è competente in via esclusiva il foro di Roma, ovvero il foro è individuato secondo le norme del c.p.c.

La presente convenzione è sottoscritta in via telematica con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis, della legge 241/1990.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Per Università degli Studi di
Ferrara**

**Per Il Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l'analisi
dell'economia agraria – Centro di
Ricerca Ingegneria e
Trasformazioni agroalimentari
(CREA-IT)**

La Magnifica Rettrice

Il Direttore

Prof.ssa Laura Ramaciotti

Dott. Paolo Menesatti